



Ambienterosa
Consulenze Ambientali

di Avv. Rosa Bertuzzi
Via Gaudino 7, 29121 PC
rosabertuzzi@ambienterosa.net
P. Iva 01527290330 www.ambienterosa.net

Cassazione Civile - Sent., 08-08-2014, n. 17833 - (gli indumenti dei lavoratori che 'maneggiano sporcizia' sono DPI – Dispositivi Protezione Individuale -)

Gli indumenti forniti ai lavoratori addetti alle mansioni di pulizia dovevano essere considerati dispositivi di protezione individuale, in quanto idonei a costituire uno schermo sia pure minimo verso agenti patogeni con i quali era facile venire in contatto nelle operazioni di pulizia, e non costituiscono solo strumento identificativo dell'azienda. Vi era pertanto l'obbligo della datrice di lavoro di tenere gli indumenti in stato idoneo alla funzione, e quindi di provvedere al loro lavaggio. L'obbligo della conservazione degli strumenti di servizio, gravante sui lavoratori ex art. 39 ccnl di settore, in linea con il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 6. 44 si pone su un piano diverso rispetto all'obbligo di pulizia delle tute, quale attività finalizzata al mantenimento degli strumenti di servizio in stato di idoneità alla loro funzione, obbligo così incombente sul datore di lavoro

Ecco la sentenza integrale :

1. Con sentenza del 14 luglio 2008, la Corte d'appello di Milano accoglieva l'appello proposto dagli odierni intimati contro la sentenza resa dal Tribunale della stessa sede e, per l'effetto, condannava il Gruppo Gorla s.p.a. e la Pietro Mazzoni Ambiente s.p.a., la prima fino al 2 luglio 2002 e la seconda da tale data in poi (e fino al gennaio 2003 per il C., al marzo 2003 per il M. e alla data della domanda per il P.), al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti di un importo pari alla retribuzione straordinaria diurna di un'ora alla settimana, già comprensiva di interessi e rivalutazione fino alla data della decisione, il tutto nei limiti della prescrizione decennale.
2. A fondamento della decisione la Corte rilevava che gli appellanti - addetti con mansioni di pulitori dei locomotori e dei carri merci, sia all'interno che all'esterno, nonché delle fosse, dei servizi igienici a terra e degli uffici e dei pavimenti, alle dipendenze, prima, del Gruppo Gorla S.p.A. e, poi, della Pietro Mazzoni Ambiente s.p.a. - erano dotati di completi da lavoro, che, in quanto idonei in astratto ed in concreto ad offrire adeguata protezione al corpo del lavoratore dai rifiuti organici e inorganici con i quali venivano a contatto nelle operazioni di pulizia, anche solo di quelle più semplici - e non contestate - come pulizia di cose e spazi particolarmente esposti ad afflusso di persone e a polvere e sporcizia, svolgevano la funzione di dispositivi di protezione individuale, a norma del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 40, comma 1.
3. In particolare, rilevava come il D.P.R. n. 547 del 1955, art. 377 imponeva al datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni effettuate e di tenerli in buono stato di conservazione, mentre l'art. 379 D.P.R. cit., imponeva l'obbligo di fornire ai lavoratori idonei strumenti di protezione in caso di lavorazioni o di operazioni o condizioni ambientali di particolare pericolo; che era poi intervenuto il D.Lgs. n. 626 del 1994 che, con l'art. 43, comma 3 e comma 4, lett. a), poneva in capo al datore di lavoro l'obbligo di fornire ai dipendenti dispositivi di protezione individuali; che l'art. 40, comma 1, D.Lgs. cit. definisce dispositivi di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza e la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo; che, ancora, tanto l'una quanto l'altra disciplina non specificavano quali fossero le lavorazioni che richiedevano l'uso del mezzo di protezione, nè quali fossero tali mezzi, essendo per altro non tipizzabili le situazioni concrete di esposizione a pericolo e i relativi mezzi di protezione.
4. Ne conseguiva che gli indumenti forniti ai lavoratori addetti alle mansioni di pulizia dovevano essere considerati dispositivi di protezione individuale, in quanto idonei a costituire uno schermo

sia pure minimo verso agenti patogeni con i quali era facile venire in contatto nelle operazioni di pulizia, e non costituivano solo strumento identificativo dell'azienda. Vi era pertanto l'obbligo della datrice di lavoro di tenere gli indumenti in stato idoneo alla funzione, e quindi di provvedere al loro lavaggio. L'obbligo della conservazione degli strumenti di servizio, gravante sui lavoratori ex art. 39 ccnl di settore, in linea con il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 6. 44 si poneva su un piano diverso rispetto all'obbligo di pulizia delle tute, quale attività finalizzata al mantenimento degli strumenti di servizio in stato di idoneità alla loro funzione, obbligo così incombente sul datore di lavoro.

5. Poichè era pacifico che il lavaggio di tali indumenti era avvenuto a spese e cura dei lavoratori, la società doveva essere condannata a risarcire il danno derivante dal proprio inadempimento, che in via equitativa era liquidato nella misura pari al compenso previsto per un'ora di lavoro straordinario diurno.

6. Contro la sentenza, il Gruppo Gorla s.p.a. propone ricorso per cassazione, fondato su nove motivi, sintetizzati in quesiti di diritto. Gli intimati resistono con controricorso. La Pietro Mazzoni Ambiente s.p.a. propone altresì ricorso incidentale, sostenuto da tre motivi, cui resistono i lavoratori con controricorso. Questi ultimi e il Gruppo Gorla hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. La ricorrente principale ha depositato anche osservazioni scritte alle conclusioni di udienza del Pubblico Ministero.

Motivi della decisione

I motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale.

1. Con il primo motivo la Gruppo Gorla S.p.A. censura la sentenza per omessa e contraddittoria motivazione su punti decisivi e controversi per il giudizio, costituiti dalle mansioni assegnate ai resistenti, che consistevano nella pulizia specialistica di locomotori e vetture già trattate, e non già in attività di pulizia di cose e spazi, nonché dai dispositivi di protezione individuale, costituiti da tuta in Tyvek e in PVC, che erano forniti ai lavoratori per tutte quelle lavorazioni per le quali essi erano necessari.

2. Con il secondo motivo la Gorla S.p.A. censura la sentenza per la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. in riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. In particolare, lamenta che il giudice d'appello ha erroneamente ritenuto rientrante nella nozione di "fatto notorio" la circostanza che i lavoratori fossero esposti a rischi biologici nello svolgimento delle loro mansioni, per il solo fatto di aver svolto attività di pulizia sui treni.

3. Con il terzo motivo la Gorla s.p.a. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 40 e 43 D.P.R. n. 574 del 1955, art. 377 e 379 nonché dell'art. 39 C.C.N.L. 24/4/2001 del settore addetti alle imprese fornitrici di servizi operanti nel settore ferroviario dei trasporti. Formula il seguente quesito di diritto: "dica la Corte di cassazione se ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 40 e 43 nonché del D.P.R. n. 574 del 1955, artt. 377 - 379 e dell'art. 39 C.C.N.L. qualsiasi indumento utilizzato dai lavoratori per il solo fatto che venga indossato durante un'attività a rischio di contatto con agenti patogeni costituisca un D.P.I. a prescindere dalle caratteristiche e dalle qualità di protezione intrinseche dell'indumento stesso ed in particolare se costituiscano D.P.I. gli indumenti forniti ai sensi dell'art. 39 C.C.N.L. lettera a) o se, viceversa, è necessario che gli indumenti possiedano le necessarie qualità tecniche per espletare la funzione di D.P.I".

4. Con il quarto motivo la Gorla s.p.a. censura la sentenza per violazione dell'art. 39 C.C.N.L. 24/4/2001, formulando il seguente quesito di diritto: "dica la Ecc. ma Corte di cassazione se alla luce dell'art. 39 C.C.N.L. di categoria, il lavoratore abbia diritto al risarcimento del danno od al rimborso spese per il lavaggio di una tuta anche quando l'attività di lavaggio e stiratura abbia riguardato semplici indumenti di lavoro privi delle caratteristiche di un D.P.I., ancorchè utilizzati in prestazioni a rischio di agenti patogeni; ovvero se in tal caso il corrispettivo di tale attività sia già compreso nella determinazione della retribuzione concordata in sede di C.C.N.L, tenendo conto dell'accollo in capo al lavoratore dell'obbligo di curare la buona conservazione degli indumenti di lavoro originariamente forniti a mente nell'art. 39 C.C.N.L. lett. a)".

5. Con il quinto motivo la società denuncia l'omesso esame di documenti "in punto di differenziazione della tuta ordinaria dal D.P.I. e delle prestazioni per le quali era sufficiente l'utilizzo della prima dalle prestazioni per le quali era invece necessario fornire al lavoratore la seconda". In

particolare, richiama precedenti di questa Corte per differenziarne la fattispecie concreta in esame, giacchè in quei precedenti il presupposto di fatto incontestato era dato dalla natura degli abiti indossati dai lavoratori quali dispositivi individuali di protezione, nonchè dal fatto che vi erano stati accertamenti istruttori tesi a dimostrare che tali indumenti erano specificamente destinati alla protezione della salute dei lavoratori, in relazione a compiti ritenuti rischiosi anche in forza di un preventivo accordo sindacale e richiedevano attività di pulizia ulteriore rispetto al mero lavaggio. 6. Con il sesto motivo la Gorla s.p.a. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 e 1227 c.c. per non avere il giudice del merito tenuto conto che, per tutta la durata del rapporto (anche vent'anni), i lavoratori non avevano mai chiesto la fornitura di dispositivi di protezione nè avevano mai denunciato l'esistenza di particolari rischi nell'espletamento delle loro mansioni, così violando il disposto di cui all'art. 1227 c.c. che pone a carico del creditore l'obbligo di contenere le conseguenze dell'inadempimento altrui e comunque di comportarsi secondo buona fede nell'esecuzione del contratto. Una richiesta tempestiva da parte dei lavoratori avrebbe potuto indurre la datrice di lavoro ad adottare sistemi più economici per il lavaggio delle divise, come da progetto redatto dal capo impianto B.D., secondo cui il singolo lavaggio sarebbe venuto a costare per l'azienda al più Euro 1,45, somma di gran lunga inferiore a quella riconosciuta dalla corte territoriale.

Formula il seguente quesito di diritto: "dica la Ecc. ma Corte di cassazione se, visti gli artt. 1175, 1375 e 1227 c.c., i lavoratori del gruppo Gorla S.p.A. addetti alle mansioni di cui in premessa abbiano concorso a causare il danno e se pertanto abbiano diritto ad ottenere il risarcimento solo della parte di danno non causato dalla loro condotta e coincidente con i costi effettivi di lavaggio sopra descritti".

7. Con il settimo motivo la Gorla s.p.a. denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1223 - 1226 c.c., in punto di liquidazione equitativa del danno, e chiede quanto segue: "dica la Ecc. ma Corte di cassazione ai sensi degli artt. 1223 - 1226 c.c. se la quantificazione del danno subito dai lavoratori di Gorla debba essere riferita al mero danno emergente pari ai costi sostenuti dal danneggiato a causa della inadempienza rilevata, ovvero se debba comprendere anche il lucro cessante del quale non sia stata fornita alcuna prova neppure generica, ed essere altresì perimetrata ad un valore, ad esempio la paga oraria per lavoro straordinario, sproporzionata e non omogenea rispetto al costo effettivo dell'attività anzidetta".

8. Con l'ottavo motivo la Gorla s.p.a. censura la sentenza per difetto di motivazione in ordine alla liquidazione equitativa del danno, non avendo la Corte territoriale preso in esame i risultati del progetto redatto da B.D., da cui risultava il costo per ciascun lavaggio non superiore a Euro 1,45.

9. Con il nono motivo la Gorla s.p.a. denuncia la violazione degli artt. 2946 - 2948 c.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte del merito applicato la prescrizione decennale sull'erroneo presupposto che si vertesse in un'ipotesi di inadempimento contrattuale. In realtà non sussisteva alcun inadempimento, non essendo gli indumenti in esame dispositivi di protezione individuale. A tutto voler concedere, ai ricorrenti originari spettava una maggiorazione della retribuzione per aver eseguito una prestazione non prevista dal contratto, con la conseguenza che la prescrizione applicabile era quella quinquennale ex art. 2948 c.c., n. 4.

10. Con il primo motivo del ricorso incidentale la Pietro Mazzoni Ambiente S.p.A. denuncia la sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, costituito dall'aver ritenuto che delle semplici tute da lavoro, prive delle caratteristiche tecniche tipiche dei dispositivi di sicurezza, fossero dispositivi di protezione individuale.

11. Con il secondo motivo censura la sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 40 e 43 del D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 377 e 379 e dell'art. 39 del ccnl del settore addetti imprese fornitrici di servizi operanti nel settore ferroviario e dei trasporti. Chiede che, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., la Suprema Corte dica "se gli indumenti forniti agli odierni intimati dalla società ricorrente in base all'art. 39 del ccnl aziende operanti nell'indotto ferroviario e consistenti in pantaloni, camicia e giubbotto in tessuto misto di cotone/poliestere, sebbene privi di requisiti di impermeabilità o resistenza, possono costituire dispositivi di protezione ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 40 e sebbene non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore".

12. Con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 2697, 1175, 1226 e 1227 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, nonché insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, lamentando che la Corte territoriale ha ritenuto sussistente un danno per i lavoratori per il solo fatto dell'inadempimento dell'obbligo di lavaggio ascritto ad essa ricorrente, ed abbia altresì liquidato il danno senza tener conto del tempo lasciato trascorrere dai suddetti prima che avanzassero la loro richiesta alla datrice di lavoro.

L'esame dei motivi del ricorso principale.

2. Va innanzi tutto dichiarata l'inammissibilità del primo motivo del ricorso principale, perchè difetta del momento di sintesi previsto dall'art. 366 bis c.p.c. Ed invero, secondo l'orientamento di questa Corte il quesito di diritto previsto dall'art. 366 bis c.p.c., deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio, del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta, - negativa od affermativa - che ad esso si dia, discenda in modo univoco l'accoglimento od il rigetto del gravame, mentre la censura concernente l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., n. 20603/2007).

Il motivo in esame non rispetta questa prescrizione, essendo del tutto ed evidentemente omessa, a sua conclusione, la formulazione di una sintesi riassuntiva del profilo che, in base all'articolata censura, rilevarebbe in vista della domanda di cassazione.

E neppure è ravvisabile con chiarezza quale sarebbe il "fatto principale" decisivo, inteso come fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo, ovvero il "fatto secondario" (dedotto in funzione di prova determinante di una circostanza principale) che sarebbe stato trascurato o erroneamente valutato dal giudice del merito (Cass., 29 luglio 2011, n. 16655).

Per completezza di analisi, deve comunque rilevarsi che la dedotta circostanza secondo cui i lavoratori erano inquadrati come operai pulitori specialisti e che le mansioni tipiche della qualifica erano quelle indicate nell'art. 47 del C.C.N.L., non inficia nè rende illogico o insufficientemente motivato il ragionamento della Corte territoriale, nella parte in cui ha ritenuto incontestato che i ricorrenti erano addetti (anche) ad operazioni di pulizia ordinaria dei terreni (pedane, gradini, sostegni, maniglie), nonché allo spurgo delle ritirate, attività che comunque comportavano la pulizia di cose e spazi "particolarmente esposti ad afflusso di persone e a polvere e sporcizia", per le quali era necessario l'uso di un indumento di protezione che rappresentasse uno schermo verso agenti patogeni.

2. Il secondo, il terzo e il quarto motivo, che per la loro connessione logica si trattano congiuntamente, sono infondati. La sentenza impugnata ha ritenuto che fosse incontestato ed in ogni caso provato, attraverso le allegazioni delle parti in causa contenute negli scritti difensivi, che i ricorrenti svolgevano attività di pulizia ordinaria all'interno e all'esterno delle carrozze, ivi comprese le ritirate, e che pertanto venivano a contatto con la sporcizia derivante da tale attività. Sulla base di tale accertamento di fatto, la Corte ha, fatto corretta applicazione della nozione giuridicamente rilevante di fatto notorio (art. 115 c.p.c.), costituito unicamente dal rilievo che l'attività di pulizia di cose e spazi particolarmente esposti ad afflusso di persone comporta l'inevitabile contatto con sostanze nocive o patogene, come la polvere, la sporcizia, residui organici. Da ciò ha tratto l'ulteriore conseguenza che gli indumenti usati dai lavoratori, ed eventualmente sovrapposti a quelli personali, servissero a fini "igienici", ovvero di protezione del lavoratore.

Ora, il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censurato in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio, da intendersi come fatto conosciuto da un uomo di media cultura in un dato tempo e luogo (cfr. ad es. Cass. 14 dicembre 2005, n. 27591). In proposito, sembra sufficiente richiamare i principi già espressi da questa Corte in fattispecie analoga (Cass., 20 maggio 2009, n. 11729), secondo cui: "il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio circa la sussistenza di un fatto notorio può

essere censurato in sede di legittimità solo se sia stata posta, a base della decisione una inesatta nozione del notorio, da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo. (Nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza impugnata che, nel far applicazione del notorio relativamente alla circostanza che gli indumenti di lavoro forniti ai dipendenti addetti alle operazioni di raccolta dei rifiuti abbisognino di lavaggi periodici, aveva condannato il datore di lavoro a provvedere al lavaggio degli indumenti a sue spese). A ciò deve aggiungersi che costituisce una questio facti l'identificazione in concreto dei dispositivi di protezione individuale (Cass., 23 giugno 2010, n. 15202): sul punto, la motivazione della sentenza impugnata è sufficientemente e non contraddittoriamente motivata, poichè la Corte territoriale ha accertato in fatto la funzione protettiva svolta dagli indumenti per cui è causa, con una valutazione in concreto che prescinde dalla loro qualificazione o meno in tal senso da parte delle fonti contrattuali richiamate dalla ricorrente.

In particolare, la Corte ha ritenuto che la divisa di cotone può non essere sufficiente a proteggere il lavoratore quando si compiano operazioni di lavaggio del sottocassa di un treno - sicchè è necessario, in tal caso, fornire ai lavoratori altro tipo di indumento -, ma ove si provveda a lavori di pulizia di ambienti, treni, ecc. la semplice tuta di cotone può considerarsi un (seppur minimo) mezzo o dispositivo di protezione individuale, e non solo strumento identificativo dell'azienda per cui si lavora, e come tale essa deve essere fornita dal datore di lavoro e tenuta in stato idoneo alla funzione.

Tali affermazioni appaiono congrue e logiche, a fronte di censure, come quelle in esame, che seppure in larga parte svolte sotto il profilo della pretesa violazione di legge e del contratto collettivo, si risolvono nella inammissibile richiesta di un riesame di circostanze fattuali già vagliate dai Giudici del merito, con motivazione coerente con i dati acquisiti ed immune da vizi logici.

3. Il quinto motivo è, al pari del primo, inammissibile per la mancanza del necessario momento di sintesi. Esso, inoltre, si fonda sull'omesso esame di documenti che non sono stati trascritti nel ricorso, sì da consentire a questa Corte il vaglio della loro decisività e rilevanza ai fini della soluzione della controversia.

In particolare il capitolato d'appalto del Gruppo Gorla ed il documento prevenzione rischi circa gli indumenti da fornire ai lavoratori addetti alle pulizie dei treni risultano trascritti solo in parte, e dagli stessi non emerge alcun dato significativo tale da rendere viziata la decisione per omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio.

La circostanza, desumibile dal documento di prevenzione rischi, che i lavoratori fossero dotati di tutte in Tyvek per certe operazioni di pulizia (contrassegnate da un certo codice), non è posta in contestazione, nè è esclusa dalla sentenza di merito, la quale al contrario l'ha espressamente esaminata, ritenendo - anche in tal caso con ragionamento congruo ed esaustivo - che tale tipo di dotazione fosse necessaria per le operazioni di lavaggio del sottocassa di un treno, ma che ciò non esclude che, per le operazioni più semplici (quali la pulizia delle ritirate o dell'interno del treno), la funzione di protezione potesse essere svolta, sia pure in modo non del tutto idoneo ed adeguato alla prevenzione dei rischi, dalle tute di cotone di cui erano dotati gli originari ricorrenti.

In realtà, con il motivo in esame la ricorrente svolge considerazioni che impingono direttamente nel fatto, sollecitandone un riesame da parte di questa Corte, affinchè - rivedendo e ribaltando il giudizio di merito - affermi l'inidoneità delle tute di cui erano dotati i lavoratori a svolgere una qualsivoglia funzione di protezione e, dunque, la mancanza di qualità per essere classificate come dispositivi di protezione individuale, con conseguente insussistenza dell'obbligo dell'azienda di provvedere al loro lavaggio. Giudizio in fatto che è invece precluso a questa Corte.

4. Il sesto, il settimo e l'ottavo motivo, dei quali pure appare opportuna la trattazione congiunta riguardando questioni inerenti alla sussistenza e all'entità del danno subito dai ricorrenti, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Essi, invero, presuppongono accertamenti di mero fatto, inammissibili in questa sede di legittimità, inerenti ai minori costi che la parte datoriale assume che avrebbe sostenuto in ipotesi di tempestiva contestazione della debenza a suo carico del lavaggio, senza che, peraltro, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, neppure siano state indicate le fonti probatorie relative agli indicati elementi di conteggio della spesa occorrente.

In particolare, con riguardo al progetto " B.", la mancata indicazione del luogo e del tempo delle sue produzioni in giudizio, nonché del suo completo contenuto rende in parte qua inammissibile il motivo di ricorso, peraltro non confluito in alcun modo nel quesito di diritto sottoposto a questa Corte. Per completezza di motivazione deve comunque rilevarsi che i motivi sono altresì infondati nel merito, basandosi sull'erroneo presupposto di una liquidazione del danno da inadempimento ancorata non già alla perdita subita dal danneggiato, quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento (come vuole la legge: cfr., art. 1223 c.c.), bensì ai costi di cui sarebbe stato onerato il soggetto inadempiente se avesse adempiuto correttamente le proprie obbligazioni. Peraltro, l'inammissibilità rileva nella parte in cui fanno riferimento ad un ipotetico risarcimento da lucro cessante di cui non è vi traccia nella sentenza impugnata, nonché laddove suppongono un accertamento di fatto sulla sproporzione del risarcimento liquidato, senza che sia neppure fornita l'indicazione delle fonti probatorie che dovrebbero sostenere tale assunto.

Infine deve ricordarsi che, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, i lavoratori hanno diritto alla retribuzione dell'attività lavorativa prestata ed al rimborso delle spese sostenute, per la pulizia degli indumenti di protezione, forniti dal datore di lavoro, risultando affetta da nullità parziale, per contrasto con norme imperative, la clausola, in senso contrario, del contratto collettivo che, sostituita di diritto dalle stesse norme inderogabili, concorre a conformare i contratti individuali di lavoro, sui quali si fondano i diritti alla retribuzione ed al rimborso spese dei lavoratori (cfr, ex plurimis, Cass., 26 giugno 2006, n. 14712; Cass., 11729/2009, cit.; Cass., 18 novembre 2010, n. 23314; cfr., altresì, Cass., 5 novembre 1998, n. 11139). Ne consegue che quand'anche la contrattazione collettiva avesse inteso addossare ai lavoratori le spese di lavaggio dei DPI (il che nella specie deve escludersi, perchè prevedere che il lavoratore debba avere cura della buona conservazione degli indumenti non significa di per sè che debba provvedere al loro lavaggio), una siffatta previsione, siccome contraria a norme imperative, non potrebbe comunque esonerare il datore di lavoro dall'onere delle spese di cui qui si controverte.

5. E' inammissibile anche l'ultimo motivo di ricorso. Esso infatti suppone un fatto contrario all'accertamento fattuale svolto dai Giudici del merito (ed irretrattabile alla luce del mancato accoglimento delle relative e già esaminate doglianze), ossia che gli indumenti de quibus non fossero qualificabili come DPI; nella quale insussistente ipotesi, del resto, difettando l'inadempimento datoriale, neppure avrebbe potuto essere accolta la pretesa azionata. L'esame dei motivi del ricorso incidentale.

1. L'esame del ricorso incidentale proposto dalla Pietro Mazzoni Ambiente S.p.A. non conduce ad un risultato diverso.

I primi due motivi sono infondati alla luce di quanto sopra esposto con riguardo al secondo, terzo e quarto motivo del ricorso principale, e ciò in disparte l'inammissibilità del primo di essi, in quanto mancante del necessario momento di sintesi. Le censure infatti involgono una questio facti, quale l'identificazione in concreto dei dispositivi di protezione individuale" (su cui v. Cass., 23 giugno 2010, n. 15202): come si è detto, sul punto la motivazione della sentenza impugnata è adeguatamente e congruamente motivata, avendo la Corte territoriale accertato in fatto la funzione protettiva svolta dagli indumenti per cui è causa, con una valutazione in concreto che prescinde dalla loro qualificazione o meno in tal senso da parte delle fonti contrattuali richiamate.

2. In ordine al terzo motivo di ricorso esso appare inammissibile, difettando del quesito di diritto e del momento di sintesi imposti dall'art. 366 bis c.p.c. Il ricorso invero risulta mancante in tutte le copie prodotte nel fascicolo di cassazione delle pagine 19 e 20, che avrebbero dovuto illustrare e concludere con i detti quesiti le ragioni del motivo di ricorso.

Ad ogni buon conto, nella parte in cui si denuncia la violazione dell'art. 1227 c.c., il motivo si profila inammissibile. L'ipotesi disciplinata dall'art. 1227 cod. civ., comma 2 laddove esclude il risarcimento del danno che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto (Cass., 29 luglio 2003, n. 11672; Cass., 19 dicembre 2006, n. 27123), con la conseguenza che, ove il giudice d'appello non l'abbia esaminata, come nella specie, ovvero l'abbia ritenuta nuova e inammissibile nel secondo grado di giudizio, in sede di legittimità il ricorrente, alla luce del principio di autosufficienza dell'impugnazione, deve indicare le espressioni con cui detta deduzione è stata formulata nel giudizio di merito e quando

sia avvenuta la detta deduzione, non potendo a tal fine limitarsi ad asserire che si tratti di fatto pacifico allorchè neppure individui l'allegazione con la quale esso sarebbe stato introdotto e mantenuto nella controversia, posto che è pacifico soltanto il fatto che la parte abbia allegato, in modo tale che la controparte possa ammetterlo direttamente ed espressamente oppure in modo indiretto, attraverso l'affermazione di un fatto che lo presupponga (Cass., 30 aprile 2010, n. 10605).

Quanto invece alla sussistenza e all'entità del danno, la Corte, nel determinare i danni con valutazione equitativa, ha dato atto di come l'impossibilità di provare nel loro esatto ammontare i costi e le spese sostenute derivi proprio dalla natura degli stessi, normalmente affrontati nell'ambito della quotidiana economia familiare e quindi privi di ogni riscontro documentale ed ha altresì specificato i parametri presi al riferimento per la valutazione ai sensi dell'art. 432 c.p.c. Siffatta valutazione equitativa compiuta dalla Corte territoriale, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, attiene ad una tipica valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità perchè motivata in termini sufficienti e non contraddittori (in tal senso, Cass., 18 aprile 2003, n. 6333 e Cass., 23 luglio 2004, n. 13887).

Il motivo deve dunque essere rigettato.

3. L'ineludibile opinabilità insita nelle valutazioni fattuali rilevanti ai fini del decidere, di cui è testimonianza l'esito tra loro difforme delle pronunce di merito, consiglia la compensazione delle spese fra le parti costituite.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2014